

colo forestale — Ora, domandiamo noi, è possibile, ad esempio, che pochi metri quadrati di ripaggio sottoposti a vincolo forestale per impedire un frantumamento in una remota o angusta località di un Comune debbano trascinarsi con sé il divieto della caccia in tutte le terre circostanti e in tutto il territorio del Comune?

Forse non è tale il concetto del relatore e della Commissione, e s' intese più specialmente indicare quella parte di territorio d'un Comune nella quale esistono beni soggetti a vincolo. — Ma come potrà allora determinarsi la confinazione di quella parte di territorio che viene esclusa dall'esercizio della caccia? — E se anche volle la Commissione, con parola inadatta a rispecchiarne il proposito, limitare la proibizione alle sole zone sottoposte a vincolo, come sarà possibile la conoscenza dell'elenco di vincolo nei cacciatori che non appartengono ad altre regioni, quando pure si debba nella fattispecie applicare per gli abitanti del Comune il principio della presunta conoscenza delle zone vincolate?

Riassumendo: se la Commissione intese di stabilire che la caccia è vietata nel mese di agosto in ogni Comune che abbia nel suo territorio beni soggetti a vincolo, il divieto abbraccia una quantità enorme di comuni, che hanno magari la massima parte del proprio territorio situato nella pianura, ed è inqualificabile ed ingiusto — se intese di limitare la proibizione a quella parte dei territori in cui sonovi appezzamenti sottoposti a vincoli, la locuzione è impropria e può dar luogo a gravi inconvenienti nelle procedure contravvenzionali, laddove il magistrato, ossequiente alla lettera del decreto, lo interpreti come deve, per ragioni filologiche, essere interpretato; oltreché non si sa come il territorio vietato allo esercizio della caccia possa essere determinato nella sua confinazione — se il proposito della Commissione è quello di limitare la proibizione alle sole zone indicate nell'elenco di vincolo, sarà una ben grave e difficile ricerca per parte anche dei cacciatori indigeni quella degli appezzamenti sciolti da ogni vincolo — in ogni caso un inconveniente gravissimo per i cacciatori che, ignari delle località e degli elenchi di vincolo, sono ad ogni istante in procinto di dar del naso in un procedimento penale.

E' magari vero che il senno dei magistrati completa e ripara talvolta le lacune e le incongruenze dei precetti legislativi e regolamentari — ma talora, come dissi, la lettera vince lo spirito — e ad ogni modo la preparazione delle leggi e dei decreti deve essere tale da prevenire ed impedire delle procedure inutili e spesso dannose. Per le suesposte ragioni noi vorremmo che il Consiglio Provinciale modificasse come segue la proposta fatta dalla Onorevole Commissione per gli affari diversi, acciò la caccia sia permessa:

1°) Col fucile dal 1° agosto a tutto il 31 dicembre 1896, ad eccezione della zona montana, dei letti dei fiumi e torrenti, dei boschi di collina, dove non sarà permessa che a partire dal 1° settembre successivo.

2°) Coi cani segugi, levrieri ed altri da corsa dal 15 ottobre a tutto il 31 dicembre 1896.

3°) Colle reti agli uccelli di passo dal 1° settembre al 31 dicembre 1896.

4°) Sul burchiello e colla spingarda, esclusivamente agli uccelli acquatici, dal 1° settembre 1896 a tutto il 31 marzo 1897.

B. P.

Biblioteca Circolante

Due sole parole di risposta al Sig. Archeofilo volendo assolutamente metter termine per conto mio ad una polemica che già comincia a seccare il prossimo e che il mio avversario vorrebbe a quanto sembra continuare sino alla consumazione dei secoli con nessun utile risultato.

Il mio cortese e garbato antagonista facendo l'apologia dello Zola mostra di non aver compreso il chiaro mio pensiero quando subbiottivamente parlando, alludendo all'acquese cicisbeo, scrissi che costui pur di compiacere la simpatica damina seducente e provocante è capace di costringere la Direzione a fargli venire *illico et immediate*, a scapito di altri libri d'attualità, non solo gli innocenti romanzi del Barrile e del Farina, ma quelli pure di Emilio Zola ove i misteri di Venere bella sono narrati e descritti in tutta la loro ributtante naturalezza.

Con ciò non diedi, Dio me ne guardi, l'ostracismo allo Zola, giacché l'amore dell'antichità non mi annebbia ancora totalmente il cervello da dimenticare i grandi scrittori moderni.

Fatta questa lieve rettifica, pel resto in massima siamo d'accordo nel censurare aspramente il Municipio gretto che, se non ostacola, non vuole aiutare tutte quelle istituzioni cittadine che alla coltura della mente hanno rapporto.

E qui fo punto giacché sono persuase di aver già fin troppo suscitato con queste mie censure il giusto sdegno degli ottimi ed illuminati nostri padri coscritti. A loro sia salute.

ITALUS

Acqui, 6 Maggio 1896.

CORRISPONDENZE

DA STREVI

5 Maggio 1896

« Con questa data è bene ricordare questo fatto. Si dovevano rendere gli estremi onori alla salma di un povero muratore. Fino dalle prime ore del mattino la campana col suo funebre rintocco annunciava ai fedeli il momento del trasporto della salma. Numerosi popolani, numerosi compagni ed amici dell'estinto accorrono pietosamente alla mesta cerimonia. Il funebre corteo sta per entrare in chiesa, quando con meraviglia e generale sorpresa, il Parroco appena lasciata passare la bara, si presenta sulla soglia assistito da una brigata intera di carabinieri che gli prestano man forte e intima ai fedeli, con modo altero e burbanzoso, il divieto di entrare nella chiesa. Ne nasce un vivacissimo bat-

tibecco fra parroco, carabinieri e molti popolani che protestano contro l'arbitrario divieto e contro l'inqualificabile atto provocante, ma tutto riesce inutile. Si viene a sapere che la causa di questo decreto draconiano si è che il parroco proibisce ai parrocchiani di portar certi appresso il feretro che non siano pigliati e lautamente pagati alla santa bottega.

Alcune domande non saranno fuor di proposito. In forza di quale legge un parroco può impedire ai parrocchiani di entrare in chiesa se muniti di certi non provenienti dalla sacra officina?

In forza di quale legge l'autorità si è prestata a sostenere i vantati diritti di un parroco, impiantando un tribunale sulla porta di una chiesa, a somma edificazione dei fedeli, e con manifesta violazione dei diritti dei parrocchiani?

Sono modi degni di un ministro evangelico imporsi con tanta audacia ad una popolazione che ha saputo sempre, come in questo frangente, dar prova di bontà e di assennatezza?

Questa laboriosa e ospitale borgata è ora forse diventata agli occhi di qualche fanatico intransigente un covo di malandrini, un covo di malfattori?

E non sarebbe tempo di por fine alle intimidazioni, alle provocazioni lanciate in pubblico con tanta leggerezza, per non dire con tanta acrimonia?

Lasciamo la risposta al retto giudizio di chi pensa e ragiona.

Per mie conto dirò semplicemente che un po' di prudenza non sarebbe di troppo. »

(Segue la firma)

DA SPIGNO MONF.

Ci scrivono:

« Nella mia precedente corrispondenza incorsi in un involontario errore, attribuendo all'attuale Sindaco il merito di aver ristabiliti in questo Capoluogo di Mandamento i mercati di bestiame.

Mi si osserva infatti che il cav. Airoldi altro non fece che mettere in esecuzione il deliberato del Consiglio 25 maggio 1895 con cui fiere e premii venivano ristabiliti dalla passata amministrazione Comunale.

Cadono quindi gli appunti fatti in buona fede al sig. Nani Antonio.

E con ciò ecco pienamente ristabilita la verità dei fatti dando a Cesare quel che è di Cesare. »

(Segue la firma).

FRA TOCCHI E TOGHE

TRIBUNALE PENALE D'ACQUI

Udienza 1 Maggio

Mancata lesione premeditata — Cavallotto Giovanni di Secondo e Piccardi Luigi di Giacomo, entrambi residenti a Sessame, imputati del delitto di mancata lesione con premeditazione ai sensi degli articoli 62 e 372 prima parte, 373 - 366 numero 2 del vigente Codice penale commessa in danno di Cavallotto Carlo e due suoi figli Maria ed Enrico, in territorio di Sessame il 31 agosto 1895, erano stati condannati dal Pretore di Bistagno alla pena della reclusione per dodici giorni ciascuno, danni e accessori di legge.

Appellarono dalla sentenza della Pretura di Bistagno. Il Pubblico Ministero chiedeva la conferma della sentenza del primo giudice.

Il Tribunale, accogliendo la tesi defensionale, esclusa la premeditazione, dichiarava non farsi luogo a procedere in confronto del Cavallotto e Piccardi.

Difensore: Avv. Braggio.

X

Lesione premeditata — Baldizzone Giovanni detto Bertagna, d'anni 50, nato a Bistagno e residente a Monastero Bormida, è imputato « del delitto previsto e represso dagli art. 372 1° cap. n. 1 - 373 - 366 n. 2 del Codice penale, per avere, a fine di offendere, con premeditazione e con arma da fuoco, in territorio di Monastero Bormida, il 5 febbraio 1896, esploso contro Moraglio Carlo due colpi di rivoltella, uno dei quali lo colpì alla coscia destra, causandogli due lesioni le quali produssero pericolo di vita ed una malattia per giorni 34 ed incapacità al lavoro per giorni 56: 2° della contravvenzione prevista e repressa dagli articoli 464 1° cap. n. 1 del Codice penale e 50 della legge sulle concessioni governative 17 luglio 1890 per avere, in dette circostanze di tempo e luogo, portato, senza licenza dell'autorità competente, una rivoltella. »

Il processo svoltosi con una quantità innumerevole di testimoni e con l'audizione di tre periti, venne rinviato per la sua prosecuzione alla udienza di venerdì 8 corrente.

Assistono il Moraglio, costituito parte civile, gli Avv. Persi e Giardini e il Proc. Avv. Caratti.

Siedono al banco della difesa l'Avv. Cav. Morini di Casale e l'Avv. Braggio.

Udienza 4 Maggio

Falsità in giudizio — Olivieri Giovanni fu Antonio, nato e residente sulle fini di Ovada, detenuto dal 27 Marzo u. s. era chiamato a rispondere del delitto di falsa testimonianza previsto dall'art. 214 del Codice penale per avere con giuramento come teste dinanzi al Tribunale all'udienza delli 27 marzo 1896 deponendo il falso in un processo per contravvenzione alla legge sul dazio consumo che si stava svolgendo a carico di Rocco Bodrato.

Il Tribunale, in esito al dibattimento, condannava l'Olivieri al minimo della pena corporale in dieci mesi, computato per legge il carcere preventivo-sollerto.

Ma l'Olivieri, che instava a mezzo del difensore l'assoluzione, dichiarava di interporre appello dalla sentenza del Tribunale.

Difensore: Avv. Braggio.

X

Minacce — Venne dichiarato non luogo a procedere in confronto di Arata Giovanni, calzolaio, di Acqui, imputato del delitto di minacce commesso in odio di certo Assandri Luigi.

Difensore: Avv. Giardini.

Il Giornale meglio informato

LA GAZZETTA DEL POPOLO, il più diffuso giornale quotidiano di Torino e del Piemonte, ha il servizio telegrafico più completo e più celere che si conosca in Italia. Essa riceve a notte inoltrata le ultimissime notizie dalle principali città d'Europa, e le pubblica nelle prime ore del mattino.

La Gazzetta del Popolo pubblica regolarmente: i Bollettini dei Cereali, delle Sete, dei Mercati delle Borse, degli Appalti, dei Fallimenti, degli Incanti, ecc.; una rivista settimanale dei Mercati finanziari, una rubrica di Giuochi